

MUTUA VOLONTARIA ARTIGIANI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E DELLE PRESTAZIONI

ART. 1 - premessa

Il presente Regolamento è emanato a norma dell'art. 3 dello Statuto della Mutua Volontaria Artigiani, con sede in Pavia - viale Cesare Battisti 76.

ART. 2 - soci

Le persone che hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie erogate dall'Ente nelle forme, nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, sono i soci previsti all'art. 7 dello Statuto, che vengono evidenziati come di seguito:

- a) titolari e soci di impresa artigiana
- b) piccoli e medi imprenditori
- c) lavoratori autonomi e professionisti
- d) componenti del nucleo familiare del socio effettivo, suoi dipendenti e collaboratori
- e) pensionati artigiani
- f) dipendenti e i collaboratori di imprese artigiane con i propri familiari.
- g) tutti coloro che avanzano richiesta di adesione subordinatamente a delibera del Consiglio Direttivo.

ART.3 - prestazioni

I soci dell'Ente hanno diritto, con le modalità ed i limiti specificati nel presente Regolamento, alle seguenti tipologie di prestazioni:

a) forma A - BASE- OSPEDALIERA

Essa prevede:

- a) indennità in caso di ricovero ospedaliero per malattia (fino ad un massimo di 180 giorni escluso il primo) - anche all'estero - o a terapie riabilitative a seguito di ricovero fino ad un massimo di 20 giorni ;
- b) premio di natalità all'atto del rinnovo dell'iscrizione da parte della madre, iscrizione gratuita al neonato per l'assistenza base-ospedaliera (a condizione che venga iscritto alla forma specialistica)
- c) contributo annuo per spese di acquisto di lenti da vista o lenti a contatto e apparecchi acustici
- d) trasporto in ambulanza per ricovero ospedaliero

b) forma B - specialistica

Essa prevede due tipi di assistenza:

- 1) in forma diretta, presso centri sanitari e specialisti convenzionati, dà diritto a:

- rimborso integrale di tutti gli esami di laboratorio, compresi quelli esclusi dalle prestazioni USL;
- un ciclo di terapia fisica gratuita all'anno (fino ad un massimo di 10 sedute) compresa magnetoterapia;
- tariffe convenzionate per le prestazioni sanitarie offerte da istituti termali convenzionati;
- visite specialistiche presso i centri e i sanitari convenzionati.

2) in forma indiretta , presso centri sanitari e specialisti non convenzionati, dà diritto a:

- rimborso parziale per visite specialistiche
- rimborso integrale del tickets emesso da strutture pubbliche
- rimborso parziale per sedute di terapia fisica
- rimborso parziale per esami di laboratorio

ART. 4

L'iscrizione alla Mutua Volontaria Artigiani implica l'adesione obbligatoria alla *forma A –base-ospedaliera*.

Il Mutuato può abbinare la forma di assistenza sopra citata con la forma specialistica.

ART. 5

Il Consiglio Direttivo dell'Ente può introdurre annualmente agevolazioni per i nuclei o per speciali categorie di assistibili.

ART. 6 - modalita' di fruizione e limiti delle prestazioni

Le prestazioni indicate all'art. 3 del presente Regolamento hanno lo scopo di integrare l'assistenza sanitaria erogata dal SSN così come previsto dalla vigente normativa in materia.

Tutte le prestazioni e i servizi sono erogati con le modalità e nei limiti annualmente disposti dal Consiglio Direttivo. Sono esclusi rimborsi per prestazioni specialistiche di psicologia e psicoterapia. Le prestazioni di neurologia e dietologia e agopuntura sono rimborsabili fino ad un massimo di tre per anno.

Per le due forme di assistenza previste dall'Ente, il ticket previsto per le cure odontoiatriche viene riconosciuto una sola volta per quadrimestre fino ad un massimo di tre volte.

Per i nuovi iscritti, il diritto al contributo o rimborso per ricovero, sarà riconosciuto solo se la degenza ha avuto inizio al termine del previsto periodo di carenza.

ART. 7 - premio di natalità

Il premio di natalità, determinato in un contributo fisso di € 150 viene corrisposto all'atto del rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo.

Il neonato, figlio di almeno un genitore assistito, ha diritto all'assistenza gratuita dal momento della nascita per la forma A - base per un anno senza osservare periodi di carenza, a condizione che venga iscritto entro 30 giorni dalla nascita alle forme di assistenza B.

ART. 8 - assistenza specialistica diretta ed esami diagnostici

Per ottenere le prestazioni di cui alla *forma - specialistica*, il socio deve presentare agli uffici della Mutua un certificato del medico curante che attesti la natura della malattia e la necessità delle prestazioni richieste.

Le visite specialistiche ambulatoriali dovranno sempre essere preventivamente autorizzate dalla Mutua Volontaria ed aver luogo nella forma di assistenza diretta presso sanitari ed istituti convenzionati.

L'assistito dovrà presentare al sanitario l'impegnativa rilasciata dalla Mutua che autorizza la prestazione prima dell'inizio della stessa.

ART. 9 - assistenza indiretta

Qualora non sia possibile ricorrere ai sanitari e agli istituti convenzionati, la Mutua potrà riconoscere l'assistenza indiretta entro limiti economici annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e di cui all'allegato A del presente regolamento.

Per ottenere i rimborsi previsti dalle forme di assistenza indiretta, il mutuato dovrà inviare entro 30 giorni dall'effettuazione della visita o prestazione sanitaria, la dichiarazione del medico curante attestante la necessità dell'intervento, la fattura relativa alla prestazione

ART. 10

Le prestazioni fruite nella forma indiretta e non previste dal presente regolamento non sono rimborsabili. Tutti i rimborsi vengono effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

ART.11 - ricoveri ospedalieri

L'integrazione economica riguardante i ricoveri ospedalieri viene erogata nella forma indiretta mediante una indennità giornaliera la cui entità è di anno in anno determinata dal Consiglio Direttivo.

L'indennità sarà liquidata all'assistito in caso di ricovero, per un numero massimo di giorni di degenza nell'anno solare, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Per ottenere l'indennizzo, l'assistito dovrà presentare domanda redatta su apposito modulo fornito dalla Mutua Volontaria, accompagnato da un certificato di degenza rilasciato dall'istituto di cura entro 15 giorni dalla data delle dimissioni.

Non verranno riconosciute indennità a carico della Mutua Volontaria per i ricoveri per i quali venisse accertato essere determinati da malattia cronica, congenita o non assistibile in base a quanto previsto dall'art.3 dello Statuto sociale.

I mutuati ricoverati per i quali venissero accertate forme tubercolari sono assistibili solo una volta e, a giudizio insindacabile di un Sanitario incaricato della Mutua Volontaria, per il numero di giorni strettamente necessario per l'accertamento della malattia.

ART. 12

Tutti i rimborsi fissi effettuati dall'Ente sono da intendersi quali massimali a presentazione di fattura.

ART. 13 - diritto all'assistenza

I soci in regola con il pagamento dei contributi annuali, hanno diritto alle prestazioni a decorrere dai periodi di carenza così stabiliti:

- iscrizione all'assistenza base-ospedaliera : giorni 60
- iscrizione all'assistenza specialistica : giorni 30
- iscrizione all'assistenza per ogni prestazione relativa a caso di gravidanza e parto: giorni 300

Per i figli di genitori assistiti, il diritto all'assistenza decorre dal giorno della nascita purchè l'iscrizione degli stessi sia stata effettuata entro 30 giorni dalla nascita stessa e, in ogni caso, prima della richiesta di prestazioni.

In caso di disdetta presentata all'Ente, il diritto all'assistenza cessa alla fine dell'anno solare nel corso del quale ha avuto inizio il provvedimento di cancellazione.

ART. 14 - entita' e modalita' di pagamento dei contributi

All'atto della domanda di adesione, il socio dovrà versare i contributi nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensivi della quota di adesione e del contributo assicurativo.

La quota annua dovuta dai soci dovranno essere versati anticipatamente in unica soluzione entro il quindicesimo giorno dell'anno o in due rate scadenzate il giorno 15 dei mesi di gennaio e maggio direttamente presso gli uffici della Mutua Volontaria o tramite i bollettini di conto corrente postale prestampati distribuiti al termine di ogni anno dall'Ente.

In caso di mancato versamento della quota entro i termini stabiliti, dopo espresso invito dell'Ente scatteranno i periodi di carenza previsti dal presente regolamento per le nuove iscrizioni.

Se l'importo della quota viene rateizzata, il mancato pagamento di una rata dà luogo all'automatica sospensione di ogni servizio. Esperiti due solleciti nell'arco di 90 giorni, il socio si intende decaduto senza diritto di restituzione delle somme versate.

ART. 15 - nuovi iscritti

Nel caso di nuova iscrizione avvenuta in corso d'anno, la quota sarà versata in dodicesimi con decorrenza:

- dal primo giorno del mese successivo, se l'iscrizione avviene dopo il giorno 15 del mese in cui avviene l'iscrizione;
- dal giorno 16 del mese se l'iscrizione avviene tra il giorno 1 e il giorno 15.

Resta in ogni caso ferma la decorrenza dei periodi di carenza.

In caso di nuova iscrizione occorsa dal 1° giugno, unitamente ai dodicesimi dell'anno in corso è dovuto il versamento di un terzo della quota dell'anno successivo, salvo conguaglio di eventuali aumenti deliberati dal Consiglio Direttivo, da effettuarsi all'atto del pagamento della seconda e rata dell'anno successivo.

art. 16 - controlli sanitari

L'Ente si riserva di disporre quei controlli sanitari che ritenesse opportuno effettuare in ordine all'erogazione delle prestazioni previste dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento.
La mancata presentazione al controllo comporta la perdita del diritto all'assistenza.

art. 17 - contenzioso

Avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo è facoltà degli interessati avanzare ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Artigiani della Provincia di Pavia, entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento adottato dal Consiglio medesimo.

art 18 - disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto e del Codice Civile.